

FAQ FORMAZIONE

Ordine Architetti P.P. e C. di Palermo

Le seguenti **Faq** cercano di dare le **prime semplici indicazioni e orientamenti** in relazione all'aggiornamento e allo sviluppo professionale continuo, obbligatorio per esercitare la nostra professione.

Ogni **Faq non può considerarsi** completamente **esaustiva** ed ha un **riferimento normativo**, relativo al **Regolamento ministeriale** pubblicato sul bollettino ufficiale del **Ministero della Giustizia** n.17 del 15/09/2013 e alle relative **Linee Guida** approvate dal **Consiglio Nazionale** e a cui l'**Ordine** si attiene.

Dopo una prima lettura delle **Faq**, invitiamo gli iscritti a **consultare** con **attenzione** anche i **documenti prima menzionati**, che l'**Ordine** offre **disponibili** on-line nella **sezione dedicata alla FORMAZIONE**.

PER SPECIFICO ARGOMENTO

1. SULL' AGGIORNAMENTO E LO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

1.1 qual' è il periodo di attività e di valutazione dell' aggiornamento e sviluppo professionale continuo?

Il periodo dell' attività e di valutazione dell' aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. Regolamento art.6 c.1

1.2 cos' è un credito formativo?

L' unità di misura base dell' attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un' ora di formazione. Regolamento art.6 c.2

1.3 quanti crediti formativi devo acquisire nel triennio?

L' iscritto ha l' obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali. Regolamento art.6 c.3

1.4 quanti crediti formativi devo acquisire in un anno?

Un minimo di 20 crediti annuali. Regolamento art.6 c.3

1.5 come viene validato l' avvenuto svolgimento del mio percorso formativo?

Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila, in forma cartacea o tramite la piattaforma Moodle, un formulario, esplicativo del percorso formativo seguito nell' anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l' iscritto autocertifica l' attività di formazione effettivamente svolta. Linee Guida punto 5.8

1.6 posso scegliere autonomamente le attività da seguire?

L' iscritto all' albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del Regolamento, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell' assolvimento dell' obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Regolamento art.1 c.3

1.7 ci sono attività obbligatorie?

Almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno devono essere derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Regolamento art.6 c.3

1.8 devo sostenere delle spese per il mio aggiornamento e sviluppo professionale continuo?

Gli Ordini favoriscono l' adempimento dell' obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute. Linee Guida punto 6.2.4

2. SULL' ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

2.1 posso organizzare autonomamente un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, attenendosi alle procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti. Linee Guida punto 6.3

2.2 seguo un master/dottorato in Italia, è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione di n° 20 crediti formativi per ogni anno di corso. Linee Guida punto 5.3

2.3 faccio parte di un gruppo di lavoro/commissione dell'Ordine, è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, ad eccezione degli organi eletti, ai membri delle commissioni, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali spetta 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4

2.4 sono un docente universitario (strutturato o a contratto), è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

No, i crediti formativi vengono attribuiti solo per attività di docenza ad eventi formativi promossi dall'Ordine. Linee Guida punto 5.4

2.5 sono un insegnante (dipendente o supplente), è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

No, i crediti formativi vengono attribuito solo per attività di docenza ad eventi formativi promossi dall'Ordine. Linee Guida punto 5.4

2.6 sono un docente ai corsi di formazione non retribuito, è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, agli iscritti che svolgono attività di docenti non retribuiti ad eventi formativi promossi dall'Ordine spetta 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.4

2.7 ho visitato una mostra d'architettura, è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, le visite documentate a mostre di architettura garantiscono 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.5

2.8 ho scritto un articolo/ho pubblicato un progetto, è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali garantiscono 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.5

2.9 ho partecipato ad un viaggio di studio organizzato, è un'attività valida al fine del riconoscimento dei crediti formativi?

Si, viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali garantiscono 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali. Linee Guida punto 5.5

2.10 ho perso alcune ore di un evento formativo, è possibile recuperarle per ottenere i crediti formativi previsti?

È ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso. Linee Guida punto 5.1

2.11 ho partecipato ad una attività formativa di un'altro Ordine territoriale, posso ottenere dei crediti formativi?

Si, gli Ordini territoriali possono promuovere attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo interdisciplinari di concerto con altri Ordini e Collegi professionali; i programmi di tali attività saranno validati, con garanzia di uniformità di attribuzione in base alle convenzioni che verranno stipulate. Regolamento art.7 c.1

2.12 ho partecipato ad una attività formativa all'estero, posso ottenere dei crediti formativi?

Si, è competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. Linee Guida punto 6.5

3 SUGLI ESONERI

3.1 sono un professionista in maternità, posso essere esonerata?

Si, per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l'iscritta ritiene opportuno partecipare. Linee Guida punto 7 lettera a)

3.2 sono un professionista che per almeno sei mesi interrompe la propria attività (malattia, infrotunio, assenza dall'Italia, altre cause di forza maggiore), posso essere esonerato?

Si, L'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale. Linee Guida punto 7 lettere b) e c)

4. SULL' ASSENZA DELL' OBBLIGO

4.1 sono un dipendente pubblico, è obbligatoria al formazione?

Si, gli iscritti dipendenti pubblici devono sottoporre all' autorizzazione dell' Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi. Linee Guida punto 5.6

4.2 non esercito la professione, è obbligatoria la formazione?

No, gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l' attività di formazione professionale continua. Linee Guida punto 7

4.3 sono pensionato, è obbligatoria la formazione?

Dipende, sono esonerabili solo gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente. Linee Guida punto 7

4.4 sono un professore universitario iscritto nell' elenco speciale dell' Albo, è obbligatoria la formazione?

No, se non si esercita l' attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. Linee Guida punto 7

4.5 sono titolare di una partita iva societaria, è obbligatoria la formazione?

Si, se è in relazione ad attività rientranti nell' oggetto della professione. Linee Guida punto 7

4.6 sono un professionista che deve trascorre un lungo periodo all' estero, è obbligatoria la formazione?

No, se ciò presuppone l' interruzione dell' attività professionale per almeno sei mesi. Linee Guida punto 7

4.7 seguo un master/dottorato in italia, è obbligatoria la formazione?

No, se ciò presuppone l' interruzione dell' attività professionale per almeno sei mesi. Linee Guida punto 7

4.8 seguo un master/dottorato all' estero, è obbligatoria la formazione?

No, se ciò presuppone l' interruzione dell' attività professionale per almeno sei mesi. Linee Guida punto 7

4.9 ho più di 20 anni di iscrizione all' albo, è obbligatoria la formazione?

No, se è già stato compiuto il 70 anno di età. Linee Guida punto 7

4.10 ho più 70 anni di età, è obbligatoria la formazione?

No, se l' iscritto ha più di 20 anni di iscrizione all' albo. Linee Guida punto 7

5. SULLE SANZIONI

5.1 non ho adempiuto all' obbligo di formazione, cosa comporta?

L' inosservanza dell' obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Linee Guida punto 8.2

5.2 non ho adempiuto all' obbligo di formazione, come posso rimediare?

È prevista la possibilità per l' iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. Linee Guida punto 8.2

PER DOMANDE CASUALI

1. La formazione è obbligatoria o facoltativa?

La formazione è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014, come prevede l'art. 7 del DPR n. 137/2012, (Riforma delle Professioni), attuata con successivi regolamenti e linee guida, le quali confermano la possibilità di computare nel primo triennio dell'obbligo (2014-2016) i corsi frequentati a partire da luglio 2013. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti ad un Ordine territoriale

2. Cosa mi succede se non faccio formazione secondo i criteri richiesti?

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (come da art. 7, comma 1 – DPR n. 137/2012) Succede che tale formazione non viene ritenuta valida ai fini dell'obbligo formativo. Prima di partecipare ad un evento formativo (corso, convegno, conferenza, seminario, workshop, viaggio, ecc.) si consiglia di informarsi se tale evento sia stato accreditato c/o CNA ai fini del rilascio CFP e quanti CFP concede (linee guida, punto 5)

3. E se non accumulo i CFP richiesti nel triennio?

Il termine perentorio per ravvedimento operoso, alla fine del triennio è di 6 mesi, mentre quello di verifica a campione entro il quinquennio per la produzione dei documenti giustificativi relativi all'accREDITAMENTO è di 1 mese.

4. Perché devo produrre un'autocertificazione se posso essere sanzionabile?

L'Ordine è tenuto a fare verifiche a campione sull'effettivo adempimento dei propri iscritti. L'autocertificazione presentata potrà essere pertanto verificata dall'Ordine e qualora non corrispondesse al vero, oltre che disciplinarmente, l'iscritto è sanzionabile dal C.C. per dichiarazione falsa (v. indicazioni riportate in calce a tutti i documenti di autocertificazione)

5. Se il minimo dei crediti obbligatori accumulabili in un anno è in n. di 10 per questo triennio e di 20 per il prossimo perché le sanzioni sono previste solo al termine del triennio e a campione al termine dei cinque anni di attività formativa?

Le sanzioni verranno stabilite dal Consiglio di Disciplina in base ai differenti casi e in conformità al Codice Deontologico vigente.

6. E cosa succede se ne accumulo in eccesso?

Se si accumulano CFP in eccesso in un triennio, possono essere tenuti validi per il triennio successivo nel limite max di 10 CFP (Linee Guida, punto 4)

7. Se mi iscrivo nel triennio già in corso quanti sono i CFP che devo accumulare?

Devo cominciare a conteggiare i CFP dall'anno successivo a quello dell'iscrizione (ad es. se mi iscrivo nel 2015, entro la fine del triennio 2014-2016, dovrò maturare 1/3 dei CFP totali, cioè 20, ossia solo quelli per l'anno 2016) (Linee guida, punto 4)

8. Se sono neo-laureato e neo-iscritto?

Per i neo-iscritti vale quanto sopra: se mi iscrivo entro la fine 2013, l'obbligo di acquisizione CFP scatta dal 2014, come per tutti gli altri.

9. Se non svolgo temporaneamente la professione sono obbligato a fare formazione?

E' prevista la possibilità di esonero per gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per 3 anni, presentando apposita dichiarazione (Linee Guida - 7) 2

10. Se sono iscritto all'albo, ma non ad Inarcassa e non ho partita IVA, posso ritenermi esonerato dall'obbligo di formazione continua?

NO, per l'esonero è necessario che l'iscritto non eserciti la professione neanche occasionalmente per almeno 3 anni (vedi risposta 9)

11. I professionisti che hanno la doppia iscrizione (ad es. come Architetti e Ingegneri / Architetti e Geometri) come devono ottemperare agli obblighi formativi relativi alla formazione continua?

In attesa di risposta dal CNA.

12. 1 CFP corrisponde ad 1 ora di attività formativa?

Il credito formativo professionale è l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e corrisponde ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato nelle diverse articolazioni delle linee guida (punti 2 e 5). Ad es.: 1 ora di formazione per abilitazione e aggiornamento professionale = 1 credito formativo fino ad un massimo di 15 CFP (primo triennio) – 20 CFP (secondo triennio), a prescindere dalle eventuali ore in più effettuate

13. Chi fornisce l'offerta formativa per adempiere in maniera corretta ai miei obblighi?

Gli Ordini territoriali, il CNAPPC, Enti di formazione accreditati, associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti privati accreditati, aziende accreditate sul territorio nazionale.*

**Accreditamento: attraverso Ordini professionali o CNAPPC questi soggetti dovranno preventivamente ottenere il parere vincolante del Ministero competente (Linee Guida – 6.3)*

14. I CFP me li rilascia l'Ordine che organizza il corso, il mio Ordine di appartenenza, il CNAPPC o l'ente esterno?

Al momento gli unici soggetti abilitati ad erogare formazione che garantisca crediti sono gli Ordini territoriali e il CNAPPC. Tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati saranno tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero di crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi apposito Attestato. (Linee Guida – punto 6.4.2)

15. Esiste un modulo dell'Ordine come modello/fac-simile da compilare per il riconoscimento dei CFP al termine dell'anno di formazione?

E' in corso di definizione da parte del CNAPPC un apposito formulario che l'Ordine provvederà a rilasciare ai propri iscritti entro i termini stabiliti per procedere alla registrazione dei crediti accumulati (Linee guida – 5.9)

16. E un modulo di autocertificazione valido al termine del triennio di formazione?

Al momento non è ancora stato predisposto.

17. Come avviene la registrazione del CFP presso l'Ordine?

L'Ordine sta predisponendo un Registro interno da aggiornare con i CFP acquisiti dai professionisti che hanno partecipato agli eventi formativi organizzati dall'Ordine medesimo, da enti esterni che trasmettono gli elenchi delle presenze registrate, e ai corsi organizzati dagli Ordini.

18. Esiste un Albo e/o un Registro Unico?

Il CNAPPC nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale MOODLE sta predisponendo quanto necessario per la gestione e l'aggiornamento dell'Albo Unico

19. Perché gli Ordini devono presentare il POF quando le iniziative possono essere integrate successivamente?

Il POF deve essere presentato al CNA per la validazione entro la fine di ottobre dell'anno precedente a quello per cui viene proposta la formazione. Questo affinché, una volta validato, sia messo a disposizione degli iscritti che potranno attingere da lì gli eventi formativi di loro maggiore interesse. L'iscritto è comunque libero di raccogliere CFP (anche) partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini / Enti esterni, purchè questi siano validati dal CNA ai fini del rilascio crediti.

20. L'Ordine può variare il programma formativo?

Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa l'equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei CFP (Linee Guida – 6.4.1)

21. La validazione di ogni iniziativa formativa va sempre presentata al CNAPPC?

Sì (confermato da Dott. Arch. Cacciaguerra (Consigliere del CNA) che ha chiesto che per ogni evento formativo ci sia una scheda di richiesta CFP con relativa relazione di valutazione)

22. Il riconoscimento dei crediti alle iniziative formative organizzate e/o promosse/patrociate dall'Ordine o in collaborazione con, passa sempre dal parere del CNAPPC?

Sì, Il CNAPPC nel mettere a disposizione degli Ordini la piattaforma digitale MOODLE, renderà progressivamente automatica la valutazione dei programmi formativi e dei relativi accreditamenti sulla base di matrici adeguate alle Linee Guida e alle loro successive modificazioni (Linee Guida – 6.2.7)

23. Come faccio ad essere sicuro che un iniziativa formativa possa rilasciare crediti e che il numero dei crediti attribuito sia corretto?

Verificare che l'evento formativo sia autorizzato dal CNA ai sensi delle Linee Guida e che abbia i requisiti minimi di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, utili alla procedura di attribuzione dei CFP in conformità al Regolamento e le Linee Guida (punto 6.1) – Linee Guida – 6.2.6

24. Posso fare formazione anche con un Ordine degli Architetti diverso da quello di appartenenza?

SI, l'iscritto è libero di raccogliere CFP (anche) partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini / Enti esterni, purché questi siano validati dal CNA ai fini del rilascio crediti.

25. Se vivo e lavoro all'estero ma sono iscritto all'Albo dell'Ordine di Palermo devo fare formazione obbligatoria?

SI, l'iscritto può chiedere che venga riconosciuta la formazione svolta all'estero, presentando al proprio Ordine una espressa richiesta e ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione all'attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc.). L'Ordine trasmetterà, previa sommaria valutazione, la richiesta al CNA, il quale a sua volta, a seguito di valutazione e istruttoria, comunicherà all'Ordine il numero dei CFP attribuiti (Linee Guida – 6.5)

26. E come faccio a sapere se un corso all'estero è accreditato oppure no?

Vedi risposta 25.

27. Come faccio a dimostrare che ho svolto parte della mia formazione all'estero?

Vedi risposta 25

28. Docenza universitaria: professore di ruolo, ricercatore, professore a contratto, possono/devono accumulare crediti professionali per la formazione continua?

(Risposta in attesa di conferma dal CNA)

Se sei docente di ruolo e ricercatore a tempo pieno ma sei iscritto all'Albo non puoi svolgere la professione (DPR n.382 del 11.07.1980, art. 11) per cui non hai l'obbligo di formazione e devi produrre la documentazione utile a dimostrare eventuale esonero;

Se sei iscritto all'Albo e non svolgi la professione (neanche occasionalmente) perché dipendente di struttura universitaria e/o altro non hai l'obbligo di formazione e devi produrre la documentazione utile a dimostrare eventuale esonero;

Se sei professore a contratto presso struttura universitaria e/o altro e svolgi regolarmente l'attività di architetto, l'aggiornamento professionale continuo va effettuato secondo gli obblighi di legge.

29. I CFU (Crediti Formativi Universitari) possono essere convertiti in Crediti Formativi Professionali (CFP)?

NO

30. C'è differenza di attribuzione crediti tra un corso online e corsi in aula?

NO

31. Posso frequentare qualsiasi tipologia di corso online?

NO, sulla partecipazione tramite piattaforma online a Corsi di Aggiornamento (40 h) per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione il CNA ha espresso parere negativo (Circolare CNA n. 25 del 20.03.2013)

32. Può essere controllata e verificata dall'Ordine la presenza nell'aula virtuale per il rilascio dei CFP?

Al momento NO, la verifica della presenza nell'aula virtuale è effettuata direttamente dalla piattaforma stessa, che trasmette i dati all'Ordine, al termine del corso on-line.

33. C'è differenza di attribuzione crediti se seguo il corso/conferenza via streaming in diretta o in differita?

Sì, i CFP vengono rilasciati solo dietro verifica di effettiva partecipazione al corso/conferenza, mediante registrazione della presenza (firma in ingresso e uscita o altri sistemi di accertamento della presenza). L'iniziativa potrà essere solo "rivista" in differita (per eventuali approfondimenti), ma senza attribuzione di CFP.

(Risposta in attesa di conferma dal CNA):

Qualora l'iniziativa venisse riproposta direttamente dagli Ordini con le medesime modalità di erogazione, può essere attribuita la metà dei CFP rilasciati in origine.

34. C'è differenza di attribuzione dei crediti tra un corso tecnico-formativo di tipo commerciale e non?

NO, Dipende dalle scelte dell'Ordine nell'avvalersi della collaborazione di enti esterni e di monitoraggio della qualità della proposta formativa. Alla luce di tali scelte i parametri di attribuzione di CFP sono tuttavia uniformi su tutto il territorio nazionale e sono quelli indicati dalle Linee Guida (punto 5)

35. Come faccio a testimoniare viaggi e visite culturali?

Le Linee Guida per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo emanate dal CNAPPC prevedono la possibilità di attribuire CFP a visite documentate (programma/locandina, biglietti d'ingresso possibilmente nominali, ecc.), a mostre di architettura nel n. di 1 CFP per singola mostra, fino ad un massimo di 5 CFP all'anno e a viaggi di studio organizzati / promossi da Ordini e/o Associazioni di iscritti e/o da Fondazioni di Ordini territoriali, anche in questo caso attribuendo 1 CFP per ogni giorno di visita, fino ad un massimo di 5 CFP all'anno e fino ad un massimo di 24 CFP nel triennio 2014-2016 e di 36 CFP dal triennio successivo. (Vedi punto 5.5 e 5.7 Linee Guida).

36. La visita a fiere ed esposizioni con biglietti nominali può essere considerata valida ai fini dell'acquisizione di CFP?

Sì, in attesa di conferma da CNAPPC.

37. Il rilascio dei CFP è valido anche per pubblicazioni on-line (per es. EuropaConcorsi)?

Sì, in attesa di conferma da CNAPPC.

38. L'architetto che svolge l'attività di relatore può accumulare crediti?

Sì purché non sia retribuito, fino ad un massimo di 5 CFP/anno (Linee Guida -5.4)

39. Nella fase di sperimentazione se voglio partecipare ad un corso con un ente non ancora accreditato come posso fare per avere rilascio crediti?

Devi accertarti che l'ente che ha erogato l'evento formativo segua la procedura di accreditamento presso Ordine provinciale o CNA ai fini del rilascio dei CFP

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO in attuazione del Dpr n. 137 del 7 Agosto 2012

40. Nella fase di sperimentazione/1° anno di obbligatorietà come posso dimostrare che ho accumulato crediti?

I CFP maturati nella fase di sperimentazione sono considerati validi per il triennio 2014-2016 (Linee Guida – 10), e la dimostrazione dell'acquisizione dei CFP va effettuata, su richiesta dell'Ordine, producendo la documentazione rilasciata dall'ente promotore dell'evento formativo, in cui sia riportato il numero di CFP attribuiti. Tale documentazione va pertanto conservata a cura dell'iscritto per almeno 5 anni dalla data di svolgimento dell'evento formativo (Linee guida – 5.9)

41. Posso richiedere riconoscimento dei crediti per i corsi che ho svolto dal luglio 2013?

Sì, per gli eventi formativi per i quali è stata effettivamente presentata al CNA richiesta di validazione con rilascio CFP.

42. E se si cosa devo fare?

Conservare la documentazione attestante la partecipazione all'evento formativo in cui deve essere riportato anche il n. di CFP attribuiti. Alla scadenza del primo anno formativo (2014), ovvero entro febbraio 2015,

l'iscritto compila, in forma cartacea o telematica on-line, un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale e predisposto dal CNAPPC (tramite piattaforma MOODLE) esplicativo del percorso formativo seguito 5 nell'anno precedente (2014 + periodo sperimentale 2013), indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte (Linee Guida – 5.9)

43. Cosa posso fare per accumulare il numero minimo obbligatorio di 10/20 CFP in un anno?

Partecipare ad una conferenza/seminario/convegno/workshop (da 2 a 6 CFP), fare 1 visita/viaggio (n.1 CFP), seguire un corso per l'abilitazione o l'aggiornamento professionale (fino a 15/20 CFP), Coordinamento eventi formativi (n.1 CFP), svolgere attività di docenza non retribuita (n. 1 CFP), svolgere attività di volontariato nella protezione civile (2 CFP)

44. Come posso accumulare CFP in forma gratuita?

Seguire quelli specificatamente indicati a titolo non oneroso dall'Ordine provinciale o dal CNAPPC.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

in attuazione del Dpr n. 137 del 7 Agosto 2012